

Statuto Avo Regionale Veneto ODV

Approvato a Padova con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci del
6 luglio 2019



ART. 1 **(denominazione)**

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Volontari Ospedalieri – AVO Regionale Veneto ODV", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale C/o Ospedale in via dei Colli, 8, nel comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'AVO Regionale Veneto ODV aderisce alla Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario (FEDERAVO) e utilizza il logo dell'AVO Regionale stabilito dalla stessa FEDERAVO. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 **(Efficacia dello Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità scopi e attività)**

L'AVO Regionale Veneto ODV persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana come un tratto essenziale della propria identità; basa la propria organizzazione sulla democraticità della struttura; esclude qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà.

L'AVO Regionale ODV, che incorpora le finalità, i principi e i valori dell'Associazione Volontari Ospedalieri ODV, in sigla e di seguito AVO, è il luogo

Chm

di convergenza di tutte le AVO locali attive nelle singole regioni d'Italia o in aggregazioni di regioni limitrofe.

Nella tutela delle identità e delle specificità delle singole associazioni, l'adesione all'AVO Regionale ODV rappresenta l'impegno al rispetto di un patto di alleanza idealmente siglato fra tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di realizzare l'unità d'intenti e favorire la costruzione di una rete di solidarietà e di sostegno reciproci, la trasmissione e lo scambio di esperienze, la valorizzazione delle risorse disponibili, attraverso la progettazione e la formazione comune.

L'incondizionata e partecipativa adesione delle AVO locali all'AVO Regionale ODV di riferimento e al patto comune idealmente sottoscritto è condizione essenziale per il pieno riconoscimento dei loro diritti e delle loro prerogative. Nell'appartenenza all'AVO Regionale ODV, le AVO locali si riconoscono custodi del patrimonio comune dell'AVO costituito dai principi e valori fondanti, dal capitale umano, dal logo AVO.

L'AVO Regionale Veneto ODV, per la conoscenza approfondita della realtà AVO sui territori di pertinenza, delle normative regionali dei contesti socio-sanitari, economici e culturali in cui le Associazioni aderenti operano, delle istanze e dei bisogni delle popolazioni residenti, rappresenta il primo e fondamentale interlocutore delle AVO locali nell'ambito della struttura complessa della Federavo.

In funzione e in conseguenza di tale premessa l'AVO Regionale Veneto ODV persegue i seguenti scopi e le seguenti finalità:

- Promuovere sul territorio di pertinenza l'azione diretta delle AVO locali per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati, al fine di assicurare loro una presenza amichevole, offrendo calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l'isolamento, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico. Il servizio è prestato nelle diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali e in altre strutture territoriali simili o alternative, collaborando senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle strutture stesse, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, nonché con interventi sul territorio e a domicilio, per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute.
- Svolgere ampie funzioni di rappresentanza dei propri associati a livello regionale presso Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati. Coordinare l'attività delle AVO locali nel suo complesso, assicurando loro assistenza, consulenza, e ogni altra forma di collaborazione utile alla realizzazione dei fini istituzionali. Programmare, organizzare e gestire eventi regionali, convegni, iniziative di varia natura finalizzate alla promozione e alla diffusione del messaggio dell'AVO, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete delle Associazioni aderenti, alla formazione di volontari, responsabili e presidenti, allo sviluppo e al dibattito sui temi della solidarietà sociale. Incoraggiare e favorire la nascita di nuove AVO locali; incoraggiare e favorire la costituzione di nuove AVO locali nella regione supportando e garantendo, anche formalmente e sino alla loro completa autonomia, la correttezza della loro azione; razionalizza le risorse AVO presenti nel territorio anche mediante accorpamenti o scissioni di AVO locali già esistenti.



- Fungero da collegamento con la Federavo, secondo quanto previsto dallo Statuto Federavo.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei soci sono nello specifico:

- art.5 comma 1 lett. c) D.lgs. 117/2017 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- art.5 comma 1 lett. d) D.lgs. 117/2017 - Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- art.5 comma 1 lett. i) D.lgs. 117/2017 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- rappresentare le istanze delle AVO locali presso la Federavo e diffondere nel territorio regionale ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative varate o promosse dalla Federazione;
- partecipare a Comitati e Commissioni federali con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l'acquisizione di dati e informazioni allo sviluppo dei programmi varati dalla Federavo;
- collaborare con il Consiglio Direttivo Federavo per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali;
- assumere la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale;
- assumere la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell'AVO da parte delle Associazioni locali, con conseguente facoltà di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche, consultazioni e acquisizioni di specifica documentazione;
- in relazione alla funzione specificatamente attribuita dalla Federavo, intervenire attivamente per la gestione delle controversie interne all'AVO Regionale Veneto ODV, adottando attraverso gli organismi statutari regionali deputati, le procedure e i provvedimenti più opportuni al fine di prevenire o risolvere eventi tali da compromettere la funzionalità e l'efficienza di AVO locali sul territorio e della stessa AVO Regionale Veneto ODV, di pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa nell'ambito territoriale di pertinenza. Tali procedure e provvedimenti in particolare saranno adottati qualora si rilevino comportamenti o si verifichino fatti configurabili come gravi violazioni delle norme previste dagli Statuti locali, dallo Statuto regionale o dallo Statuto Federavo, nonché violazioni dei principi fondanti dell'AVO la cui entità sia tale da compromettere l'immagine e la reputazione dell'Associazione;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa da promuovere alle AVO locali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato AVO.

Am

ART. 6 **(ammissione)**

Sono soci dell'AVO Regionale Veneto ODV le Associazioni di Volontariato Ospedaliero ODV locali nonché le persone fisiche che alla data di approvazione del presente Statuto risultino essere iscritte nel registro dei soci dell'AVO Regionale Veneto ODV e che, riconoscendo i principi ispiratori e le finalità del presente Statuto, dichiarino mediante atto di adesione formale la loro volontà di continuare a far parte dell'AVO Regionale Veneto ODV.

Aderiscono all'AVO Regionale Veneto ODV le AVO locali che siano legalmente costituite da almeno un anno, siano operative sul territorio, abbiano stipulato accordi o convenzioni per l'esercizio dell'attività di volontariato, osservino fedelmente le norme vigenti sul volontariato e sugli enti del terzo settore.

Possono aderire all'AVO Regionale Veneto ODV, su delibera del Consiglio Direttivo dell'AVO Regionale Veneto ODV, volontari AVO che si siano distinti per il loro profilo morale, dotati di qualità umane, competenze formative, gestionali, amministrative o tecniche o di altra natura, tali da apportare valore aggiunto all'Associazione nel suo complesso.

Non potranno essere soci dell'AVO Regionale Veneto ODV persone fisiche che nell'ambito dell'AVO abbiano subito provvedimenti disciplinari.

Sull'istanza di adesione presentata al Consiglio Direttivo dell'AVO Regionale Veneto ODV tramite il Presidente dell'AVO locale o, se persona fisica, direttamente dall'interessato, delibera con provvedimento motivato lo stesso Consiglio Direttivo, che si riserva altresì ogni più ampio controllo in merito ai requisiti richiesti, i quali si ispirano ai principi di democraticità, uguaglianza e parità di trattamento.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il rigetto dell'istanza deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni a chi ha proposto la domanda il quale, nel termine di 60 giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

ART. 7 **(Diritti e doveri)**

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I soci dell'AVO Regionale Veneto ODV hanno diritto di:

- eleggere, nominare e revocare liberamente e democraticamente gli Organi dell'associazione;
- approvare lo Statuto nonché le sue modifiche ed i regolamenti;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'associazione;
- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- farsi promotori di iniziative e progetti;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità definite all'art. 19.

I soci dell'AVO Regionale Veneto ODV hanno il dovere:

- osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le disposizioni interne;
- versare la quota sociale annuale, nella misura e con le modalità approvate dall'Assemblea;
- collaborare direttamente e indirettamente, secondo le proprie possibilità, per la realizzazione degli obiettivi, piani e progetti comuni;
- partecipare alle iniziative, alle assemblee, ai progetti formativi comuni.

In caso di cessazione dalla qualità di associato, la quota o il contributo annuali versati sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 **(Perdita della qualifica di socio)**

I soci cessano di far parte dell'AVO Regionale Veneto ODV per:

- **Recesso.**
Le AVO locali associate possono recedere liberamente dall'AVO Regionale Veneto ODV con propria deliberazione Assembleare, adottata con le maggioranze previste dal proprio Statuto. La dichiarazione di recesso del socio persona fisica deve essere comunicata per iscritto al Presidente e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione della comunicazione.
- **Decadenza.**
L'Assemblea può dichiarare decaduta l'AVO locale o la persona fisica associata che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione e/o non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.
- **Esclusione.**
L'esclusione di un socio non può avvenire che per gravi motivi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono "gravi motivi" di esclusione di un'AVO associata:

CM

- ripetute, gravi violazioni dello Statuto;
- condotta tenuta dal Presidente o da membri del Consiglio Direttivo o da nuclei di volontari tale da pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa, compromettere il buon nome dell'AVO e violare i principi su cui essa si fonda;
- attività svolta dall'AVO locale in contrasto con quelle previste dal presente Statuto e dallo Statuto della stessa AVO locale;
- mancata corresponsione per due anni consecutivi della quota annuale nonostante formale sollecito;
- mancato puntuale adempimento, senza giustificato motivo, da parte dell'AVO locale degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Avo Regionale Veneto ODV o mancata partecipazione, anche per delega, per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci.

Costituiscono "gravi motivi" di esclusione del socio persona fisica:

- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, nonostante formale sollecito;
- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;
- mancata prestazione della propria attività secondo le direttive impartite;

- mancata partecipazione, anche per delega, per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci, senza giustificato motivo;
- gravi violazioni delle norme dello Statuto e del regolamento;
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento all'immagine e al prestigio dell'Associazione regionale nonché, attraverso un comportamento illecito, essere fonte di danno alla medesima;
- comportamenti dai quali si evince un disconoscimento dei principi e dei valori dell'AVO nel suo complesso o disinteresse nei confronti delle attività, anche formative, dell'Associazione.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dall'Assemblea, previa istruttoria del Consiglio Direttivo e parere non vincolante del Collegio dei Probiviri.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi.

ART. 9

(Rapporti con Federavo decadenza ed esclusione di un'AVO locale)

L'instaurazione del procedimento di decadenza o di esclusione nei confronti di un'AVO locale federata nonché le relative delibere intraprese dall'Assemblea dell'Avo Regionale Veneto ODV devono essere comunicate e trasmesse al Consiglio Direttivo della Federavo affinché assuma i provvedimenti di propria competenza, previa verifica dei presupposti per l'adozione delle stesse.

Avverso la delibera di decadenza e di esclusione nonché della delibera di inibizione del logo e cancellazione dal registro delle associazioni federate è ammesso ricorso in appello davanti al Collegio dei Probiviri della Federavo, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 6 dello Statuto Federavo, salvo che la delibera sia stata adottata dall'Avo Regionale Veneto ODV per:

- mancata corresponsione per due anni consecutivi della quota annuale nei termini previsti e nonostante un formale sollecito;
- mancato puntuale adempimento senza giustificato motivo degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Avo Regionale Veneto ODV;
- mancata partecipazione per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Avo Regionale Veneto ODV:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Probiviri
- Organo di controllo (nei casi e con i vincoli di cui all' art. 30 CDT)
- Organo di revisione (eventuale, fermi i vincoli di cui agli art. 31 CDT)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CM

ART. 11
(Cariche elettive, gratuità, incompatibilità)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Tutte le cariche elettive e gli incarichi sociali sono prestati a titolo personale, spontaneo e gratuito.

Le cariche elettive sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o professionale intrattenuto con l'Associazione.

Il Presidente di AVO locale, finché dura il proprio mandato, non può ricoprire la carica di Presidente dell'Avo Regionale Veneto ODV.

L'associato persona fisica potrà ricoprire la carica di Presidente o di Consigliere del Consiglio Direttivo dell'Avo Regionale Veneto ODV o di componente del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri. tuttavia, finché è in carica, in Assemblea si astiene sull'approvazione del bilancio e dei provvedimenti relativi all'operato proprio e dell'organo di cui fa parte.

Non si può fare parte di più di un organo sociale elettivo.

ART. 12
(Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea è composta da tutte le AVO locali associate rappresentate dai rispettivi Presidenti in carica e dagli associati persone fisiche, entrambi in regola con il versamento della quota annuale. È altresì possibile farsi rappresentare dal proprio Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti, dal Presidente di altra AVO locale, attraverso conferimento di delega scritta, per l'AVO associata o da altro socio persona fisica della medesima AVO per l'associato persona fisica. Non è ammessa più di una delega, salvo diversa disposizione dell'Assemblea. All'Assemblea partecipa, in qualità di uditore senza diritto di voto se non associato, il rappresentante regionale dei giovani dell'AVO.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del progetto di previsione e del bilancio/rendiconto annuale, nonché ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di almeno la metà degli associati aventi diritto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell'Associazione, su iniziativa propria, su richiesta del Consiglio Direttivo o su domanda motivata di almeno un decimo dei soci e valgono in proposito i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea ordinaria. In



caso di assenza, impedimento o inerzia del Presidente, l'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio o dagli associati che ne hanno fatto richiesta. L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori, nonché per le modifiche dello Statuto. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Avo Regionale Veneto ODV e, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente o, su designazione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o da uno dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera a voto palese, per alzata di mano e a maggioranza dei presenti, ferme le maggioranze previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. In caso di parità di voti, la mozione oggetto di discussione viene respinta. L'Assemblea ha facoltà di statuire che si deliberi a voto segreto su particolari questioni. L'elezione dei membri degli organi sociali avviene sempre a scrutinio segreto e senza possibilità di conferimento di delega.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, telefax, posta elettronica o certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno in prima ed eventualmente in seconda convocazione. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

ART. 13 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approvare gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Avo Regionale Veneto ODV, nonché emanare atti di indirizzo verso gli associati;
- approvare il conto consuntivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale;
- approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;
- approvare gli impegni economici pluriennali;
- eleggere i componenti degli organi sociali;
- eleggere e revocare i componenti del collegio dei probiviri;
- revocare, anche prima della scadenza, gli organi sociali elettivi e i singoli componenti degli organi stessi;
- deliberare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- approvare i regolamenti e le relative modifiche;
- determinare l'ammontare della quota sociale annuale;
- verificare il rispetto, da parte dei soci, dello Statuto e dei regolamenti;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci;

- prendere atto del recesso dei soci e deliberare sulla decadenza e l'esclusione dei soci, nonché sulla rimozione dall'incarico del Presidente, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza;
- approvare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra questione non di competenza di altri organi sociali che venga sottoposta ed inserita all'ordine del giorno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

ART. 14 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Avo Regionale Veneto ODV e il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea stessa tra un minimo di 3 a un massimo di 7.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vicepresidente.

Al Consiglio Direttivo partecipa come membro aggiunto senza diritto di voto il Delegato regionale dei giovani dell'AVO.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi utilizzando anche strumenti di comunicazione, tradizionali, telematici e innovativi di qualsiasi natura, purché siano osservate le regole dell'etica e del corretto uso dei servizi di rete.

Compete pertanto al Consiglio Direttivo:

- dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea;
- elabora l'eventuale bilancio sociale;
- dare esecuzione al programma di attività approvato dall'Assemblea;
- dare attuazione alle delibere del Consiglio delle Regioni;
- redigere il regolamento dell'Associazione secondo le direttive, linee guida e i limiti stabiliti dall'Assemblea;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- elaborare il bilancio preventivo e il rendiconto economico, nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- verificare il rispetto dello Statuto e del regolamento da parte dei soci;
- nominare consulenti e/o collaboratori esterni dotati di specifica e comprovata esperienza nei settori di intervento dell'Associazione;
- stipulare convenzioni od accordi con enti o istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati;
- fissare le modalità e i tempi per il versamento delle quote associative;

Ch

- provvedere all'istruttoria per la decadenza e l'esclusione dei soci;
- adottare, per motivi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea, almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente oppure, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente, o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è costituito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui vi siano tre membri, il consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

Ogni variazione del numero dei Consiglieri deve essere deliberata dall'Assemblea.

In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità di uno dei Consiglieri, si può procedere per cooptazione attingendo alla graduatoria dei primi non eletti; il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di mancata disponibilità dei non eletti, il Consiglio Direttivo rimetterà la decisione alla prima Assemblea utile, ferma e impregiudicata la validità ed efficacia delle delibere nel frattempo assunte dal medesimo Consiglio.

Nel caso in cui venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo sarà dichiarato decaduto e l'Assemblea dei soci dovrà eleggere un intero nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente è il garante dei valori e dei principi statutari dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, o nel caso in cui il Presidente non voglia o possa adempiere permanentemente alle proprie funzioni, è sostituito temporaneamente per l'ordinaria gestione dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, in attesa dell'elezione di un nuovo Presidente.

Al Presidente spetta inoltre:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati a livello regionale;
- assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima successiva riunione degli Organi associativi interessati;
- proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e inoltre, anche fra i soci delle AVO locali associate;

CM

- partecipare quale componente di diritto al Consiglio delle Regioni, organo statutario della Federavo, facendosi portatore delle istanze, dei programmi di attività e delle iniziative da parte delle AVO associate, riferendo in Assemblea sulle decisioni intraprese sia dal Consiglio delle Regioni che dal Consiglio Direttivo della Federavo.

Il Presidente è rimosso dall'incarico dall'Assemblea, a seguito di provvedimento definitivo e immediatamente esecutivo del Collegio dei Probiviri, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni si sia reso responsabile:

- di azioni od omissioni compiute con dolo o colpa grave che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico per l'Associazione;
- di violazioni dei principi dell'AVO, di comportamenti eticamente e deontologicamente in contrasto con la dignità della carica, tali da compromettere la credibilità dell'Associazione oltre l'immagine ed il buon nome dell'AVO nel suo complesso.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 (Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi.

È investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte. Giudica secondo imparzialità, dopo apposita istruttoria, e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.

ART. 19 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente ma non estrarne copia, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Il bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Assicurazione e responsabilità associativa)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28 **(Devoluzione)**

Qualora il numero di AVO locali associate all'Avo Regionale Veneto ODV, indipendentemente dal numero di associati persone fisiche, sia inferiore a cinque e non sia possibile ricostituire la suddetta soglia minima di AVO locali presenti nel medesimo territorio o nei territori limitrofi, l'Avo Regionale Veneto ODV dovrà rimettere la questione alla Federavo affinché prenda i provvedimenti che ritenga più opportuni.

Lo scioglimento dell'AVO Regionale Veneto ODV, per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 s.m.i., se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

ART. 29 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 **(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Caterina M